

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

Gli ammortizzatori sociali in deroga hanno l'obiettivo di estendere le misure di sostegno al reddito alle categorie di lavoratori normalmente esclusi da questi benefici.

Annualmente le leggi finanziarie stabiliscono i termini e le condizioni degli interventi in deroga assegnando al Fondo per l'occupazione le risorse necessarie.

L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, l'articolo 19 della legge n. 2/2009 e l'articolo 7-ter della legge n. 33/2009 garantiscono, di fatto, anche se con modalità non automatiche, una copertura universale nei confronti delle imprese e dei lavoratori.

Gli ammortizzatori in deroga (Cig, Cigs, mobilità) sono oggetto di accordi regionali che consentono di attivare gli interventi, finanziati in parte dallo Stato, in parte dalle Regioni, anche con risorse del Fondo sociale europeo per percorsi di formazione e riqualificazione professionale.

Tali trattamenti sono erogati al fine di sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Ai cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, si affiancano interventi di politica attiva del lavoro per la formazione retribuita in azienda e incentivi per i lavoratori in cassa integrazione e mobilità che si mettono in proprio.

La durata della CIG in deroga o della mobilità in deroga è di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.

Il valore dell'integrazione economica corrisponde a quello previsto dagli strumenti di sostegno al reddito convenzionali.